



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 18/07/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2007, n. 883

Adozione, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto legislativo n. 152/2006, del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Settore Regionale Tutela delle Acque, riferisce quanto segue:

In data 29 aprile 2006 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 152/2006, recante "norme in materia ambientale", con cui il Legislatore Statale, nel recepire -tra l'altro- la Direttiva 2000/60/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ha provveduto al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale. In tale ambito, con riferimento alla materia tutela delle acque, è stata riservata l'intera Sezione II[^], della parte III[^], che ha innovato la precedente normativa dettata dal D.Lgs. n.152/1999 del quale se ne è disposta la contestuale abrogazione.

L'art.61 del citato decreto legislativo attribuisce, tra l'altro, alle Regioni, la competenza in ordine alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei "Piani di Tutela delle Acque", quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Si evidenzia, in particolare, che la nuova normativa introdotta nell'Ordinamento Statale, all'art.121, ha previsto che entro il 31 dicembre 2006, le Autorità di Bacino Distrettuali, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le Province e le Autorità d'Ambito, avrebbero dovuto definire gli obiettivi su scala di distretto cui dovevano attenersi i Piani, nonché le priorità degli interventi.

La stessa normativa ha previsto che entro il 31 dicembre 2007 le Regioni, sentite le Province e previa adozione di eventuali misure di salvaguardia, adottano il PTA e lo trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nonché alle competenti Autorità di Bacino, per le verifiche di competenza.

Va ricordato, al proposito, che il Commissario Delegato, in vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia, ha assunto una serie di atti in materia di tutela delle acque.

Per quanto qui interessa, si fa espresso richiamo agli artt.2, comma 1, e 7, comma 3, dell'Ordinanza 22 marzo 2002, n.3184, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, che hanno attribuito al Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia la competenza di definire e di predisporre il "Piano di Tutela delle Acque" di cui all'art.44 della normativa previgente dettata dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 (abrogato dal D. Lgs. n.152/2006) e alla normativa speciale emergenziale dettata dalle Ordinanze Ministeriali all'uopo intervenute.

In forza dei citati poteri, il Commissario Delegato, con decreto n.209/CD/A del 19 dicembre 2005, ha provveduto, avvalendosi della Sogesid S.p.A., a definire e predisporre il "Piano di Tutela delle Acque", di

seguito denominato "PTA", disponendo la sua trasmissione alla Regione Puglia per l'assunzione dei provvedimenti di competenza in ordine alla sua adozione e successiva approvazione definitiva.

Con deliberazione n.782 del 6.06.2006, la Giunta Regionale nell'acquisire il predetto "PTA", su1 quale era intervenuta validazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, all'uopo nominato dallo stesso Commissario Delegato, ha individuato nel Settore Regionale "Tutela delle Acque" la Struttura competente in ordine all'attuazione della già richiamata Direttiva Comunitaria 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, dando alla stessa mandato di avviare le procedure finalizzate all'adozione del "PTA", di cui all'art. 121 del D.lgs 152/06, nonché di predisporre tutti gli atti connessi per le determinazioni di competenza della Giunta e del Consiglio Regionale, disponendo, inoltre, la trasmissione del Piano stesso all'Autorità di Bacino Puglia per le relative valutazioni.

Pertanto, in esecuzione di quanto disposto dalla citata delibera giuntale, in data 31 luglio 2006, il Settore ha provveduto a presentare e a consegnare il "PTA" all'Autorità di Bacino Puglia, all'Autorità Territoriale Ottimale (ATO Puglia) e alle Province territorialmente competenti.

L'Autorità di Bacino della Puglia, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 292 del 16/11/06, in ottemperanza alla richiesta formulata nella citata delibera di G.R. n.782 del 6.06.2006, ha espresso parere favorevole al PTA con osservazioni.

Va riferito, altresì, che a seguito dell'ulteriore incontro tenutosi in data 30 gennaio 2007, i soggetti istituzionali dianzi richiamati hanno fatto tenere il loro parere, sostanzialmente favorevole, con osservazioni, oggetto, queste ultime, di apposita istruttoria.

La sintesi delle osservazioni pervenute dai predetti soggetti istituzionali, ivi compresa l'Autorità di Bacino della Puglia e le argomentazioni relative alla loro ammissibilità o meno, formulate dal Settore Regionale Tutela delle Acque, sono contenute nel documento allegato (Allegato 3) al presente provvedimento che integrano, laddove ritenute accoglibili, il Piano stesso.

Con riferimento al citato Piano, appare opportuno e necessario richiamare l'attenzione sul parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico, Organismo che, come detto prima, ha provveduto alla sua validazione. In particolare, il Comitato ha posto l'accento sulle "carenze informative legate al mancato avvio dei sistemi di monitoraggio per la classificazione dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. n.152/1999 alle quali la Sogesid ha in parte e, nei limiti del possibile, sopperito con il massimo impegno alla valorizzazione del frammentario patrimonio conoscitivo disponibile attraverso lo sviluppo di opportuni modelli di simulazione".

Ciò riferito, non v'è dubbio che il Piano, così come pervenuto, si determina come "Progetto di Piano" ed ha necessità che sia implementato acquisendo, in particolare, i dati del monitoraggio dei corpi idrici anche ai fini di valutare la loro corrispondenza agli esiti dei modelli di simulazione utilizzati in carenza degli stessi dati da parte della Sogesid S.p.A. nella redazione dello strumento di programmazione e pianificazione di cui si parla.

Va sottolineato che -allo stato- le attività di monitoraggio riguardano due diversi ambiti di intervento. Da un lato, quello riferito ai corpi idrici sotterranei, la cui attività risulta aggiudicata in via provvisoria in data 10 gennaio 2005 e, in via definitiva, il 23 dicembre dello stesso anno 2005 e, dall'altro lato, quello riferito ai corpi idrici superficiali, con riguardo al quale, è stata assegnata all'ARPA Puglia la competenza dell'espletamento delle attività di monitoraggio.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'elaborato "Progetto di Piano", redatto sia pure ricorrendo a modelli di simulazione, rappresenta, in ogni caso, l'inizio di un percorso per giungere all'approvazione definitiva del PTA da parte della Regione.

Pertanto, si sottopone alle valutazioni della Giunta Regionale l'adozione del Progetto di "PTA", così come pervenuto dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, che si costituisce degli elaborati individuati nell'Allegato 1), accluso alla presente deliberazione, che sono depositati presso il Settore Regionale "Tutela delle Acque" e che si indicano come appresso:

- Relazione Generale;
- Allegati Tecnici alla relazione

- Cartografia di Piano (Tavole Tecniche).

Si aggiunge, inoltre, che il Progetto di "PTA", successivamente alla sua adozione, dovrà essere sottoposto ulteriormente al confronto con i soggetti coinvolti nella tutela e nella gestione della risorsa idrica al fine di acquisire le opportune e necessarie osservazioni, come specificatamente previsto dagli artt.121 e 122 del D.Lgs.152/06, fino appunto all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale che deve avvenire entro i successivi sei mesi e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2008; durante questo arco temporale l'acquisizione dei risultati derivanti dall'attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui si è prima detto, potrà comportare l'implementazione del quadro conoscitivo di riferimento ed eventualmente la conseguente rivisitazione del Progetto di PTA.

Si precisa che non dovrà farsi luogo alla richiesta del parere vincolante alle Autorità di Bacino così come previsto dall'art. 121, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006, atteso che gli atti di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento previsti dal comma 2, dello stesso citato art.121 sono stati espletati, nel caso di specie, dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia.

Si fa presente, ancora, che le risultanze dell'attività conoscitiva posta in essere sino ad oggi, hanno messo in luce la sussistenza di una serie di criticità sul territorio regionale, soprattutto con riferimento alle risorse idriche sotterranee - soggette a fenomeni di depauperamento, salinizzazione delle acque di falda ivi circolanti, a pressione antropica in senso lato - tali da rendere necessaria l'assunzione, contestualmente all'adozione del presente "Progetto di PTA", di prime misure di salvaguardia" relative agli aspetti per i quali appare urgente e indispensabile anticipare l'applicazione delle misure di tutela previste dal più volte citato strumento di pianificazione e programmazione regionale di cui si discute, che costituiscono l'Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento e, che anch'esso, si sottopone alle valutazioni della Giunta Regionale.

Va precisato che le prescrizioni contenute nelle suddette "prime misure" assumono carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, per gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Sono presenti, inoltre, nello stesso Progetto di PTA, raccomandazioni, inviti, suggerimenti, ecc., per i quali si rende opportuno prevedere, con la necessaria tempestività, l'assunzione di norme di dettaglio mediante apposita adozione delle disposizioni di attuazione del Piano.

Non può sottacersi, infine, la circostanza che con riguardo all'avvenuta individuazione nel Progetto di Piano in parola e negli altri strumenti programmatici assunti dal Commissario Delegato nel corso dell'anno 2002, quali il "Piano Stralcio" e il "Piano d'Ambito", prodromici allo stesso Piano di Tutela, dei recapiti finali delle acque reflue a servizio degli abitati, alcune Amministrazioni Comunali, in sede di attuazione di appositi interventi approvati e finanziati dallo stesso Commissario, non hanno condiviso le scelte pianificate.

In ordine alla citata intervenuta problematica dei recapiti delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione a servizio degli abitati, appare utile soffermarsi, sia pure brevemente, sulla normativa nazionale di settore che è costituita, come detto, dal D. Lgs. n.152/2006 e, ancor prima, dall'ormai abrogato D. Lgs. n.152/1999. Essa, com'è noto, vieta in senso assoluto lo scarico nel sottosuolo dei reflui depurati e stabilisce che detto scarico debba ordinariamente avvenire in corpi idrici superficiali. E' previsto lo sversamento del refluo depurato sul suolo in casi particolari, vale a dire allorché sia difficoltoso praticare lo scarico nel modo ordinario di cui si è detto. In alternativa allo sversamento secondo le due descritte modalità, la normativa di settore prevede la utilizzabilità anche in agricoltura del refluo depurato, previo, ovviamente, un trattamento più particolareggiato del refluo medesimo. In nessun caso, come si è accennato, è previsto lo scarico nel sottosuolo; scarico, anzi, esplicitamente vietato dal legislatore nazionale. Orbene, la particolare conformazione del territorio pugliese, pressoché privo di corpi idrici superficiali, ovviamente, non può che avvertire sensibilmente l'influenza delle suddette limitazioni.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore alle Opere: Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP., che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente del Settore Regionale "Tutela delle Acque", che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.121 del D. Lgs. n.152/2006, il Progetto di "Piano di Tutela delle Acque" (PTA) della Regione Puglia, costituito dagli elaborati individuati nell'Allegato 1), accluso alla presente deliberazione, che sono depositati presso il Settore Regionale "Tutela delle Acque" e che si indicano come appresso:

- Relazione Generale;
- Allegati Tecnici alla Relazione;
- Cartografia di Piano (Tavole Tecniche);

2) DI PRENDERE ATTO che il suddetto Progetto di Piano rappresenta uno strumento dinamico che comporta un costante aggiornamento dei dati costituenti il quadro conoscitivo di riferimento e, in quanto tale, potrà comportare la sua implementazione;

3) DI ADOTTARE, altresì, le prime "Misure di Salvaguardia", riportate nell'Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, al fine di garantire la piena e immediata tutela delle risorse idriche, rinviando l'assunzione di norme di dettaglio mediante apposita adozione delle disposizioni di attuazione del Piano con riferimento a tutte quelle altre misure presenti nello stesso strumento di programmazione e pianificazione regionale, non aventi natura prescrittiva;

4) DI DARE ATTO che le "Prime Misure di Salvaguardia" di cui al precedente punto 3) del presente atto hanno carattere di prescrizioni con l'obbligo di tutti di osservarle e di farle osservare a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento deliberativo e vigono fino all'approvazione definitiva del PTA;

5) DI APPROVARE le risultanze dell'istruttoria tecnica in ordine alle osservazioni formulate dalle province pugliesi, dall'ATO Puglia e dall' Autorità di Bacino Puglia, riportate nell'Allegato 3 (che risultano accolte dallo stesso), anch'esso parte integrante del presente provvedimento, dando atto che le osservazioni ritenute accoglibili sono da considerarsi quali integrazioni allo stesso Progetto di PTA;

6) DI INCARICARE il Settore Regionale "Tutela delle Acque" di continuare nella fase di verifica tecnica, già avviata dalla Struttura del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, dei recapiti finali delle acque reflue depurate a servizio degli abitati la cui individuazione non è stata condivisa dalle amministrazioni comunali interessate, disponendo che le relative risultanze devono essere sottoposte alle determinazioni della Giunta Regionale;

7) DI DARE MANDATO al Settore Regionale "Tutela delle Acque" di:

- a) - trasmettere il presente Piano, ai sensi dell'art.121 del D.Lgs.152/06, al Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del territorio e del Mare a cura del Settore Regionale "Tutela delle Acque";

b) - garantire la partecipazione pubblica, ai sensi dell'art.122 del D.Lgs.152/06, ai fini dell'elaborazione della proposta definitiva di Piano, concedendo un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per la presentazioni di osservazioni scritte;

8) DI DARE MANDATO, inoltre, al Settore Regionale "Tutela delle Acque" di sottoporre alla Giunta Regionale il PTA, integrato a seguito delle valutazioni rivenienti dalle risultanze dei dati di monitoraggio dei corpi idrici e dalle osservazioni derivanti dalle consultazioni di cui al precedente punto 7), ai fini della sua sottoposizione alle determinazioni del Consiglio Regionale, per l'approvazione definitiva che deve avvenire, così come disposto dall'art.121, 5° comma, del D. Lgs. n.159/2006 entro e non oltre il 31 dicembre 2008; lo stesso Settore, per le attività di implementazione in riferimento, deve avvalersi della Sogesid S.p.A. in esecuzione del Programma Operativo approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con proprio decreto n. 248/CD/A. del 5 agosto 2002;

9) DI DISPORRE che a far data dall'adozione del presente Progetto di Piano che ha efficacia di atto di indirizzo e, nelle more della sua definitiva approvazione, le Amministrazioni Pubbliche devono, comunque, tener conto delle indicazioni contenute nel Piano in ordine:

a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni contenute nel Progetto di Piano o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;

b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale ed urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del Progetto di Piano;

10) DI DISPORRE, infine, che dell'avvenuta adozione del presente Progetto di Piano, stante la sua dimensione, sia data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che la visione integrale del Progetto di PTA e della relativa documentazione è resa disponibile sul sito "Internet" della Regione; una copia cartacea viene resa disponibile presso il Settore "Tutela delle Acque" dell'Assessorato Regionale alle Opere Pubbliche e presso le sedi delle Province Pugliesi, in modo da rendere il più agevole possibile, da parte di chiunque ne abbia interesse, la presa visione e consultazione della relativa documentazione.

Il Segretario della Giunta

Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta

On. Nichi Vendola
